



Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive.

1. Premesse

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in GURI n. 213 del 13 settembre 2018, adottata in attuazione della legge n. 208/2015 “*legge di stabilità 2016*” sono state definite le prime disposizioni in merito ai criteri, termini e modalità per la determinazione e concessione dei contributi da assegnare per il ripristino del patrimonio privato, danneggiato a seguito degli eventi verificatisi in Veneto il 14 settembre 2015 (province di Padova e Belluno), tra il 25 -28 giugno 2017, il 4, 5 e il 10 agosto 2017.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018 in corso di pubblicazione sono state dettate disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore delle imprese, relativamente agli eventi calamitosi sopra indicati.

In particolare, l’art. 1.2 dell’Allegato A alla citata OCDPC, prevede che la Regione del Veneto, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione in GURI dell’Ordinanza citata individui una propria struttura organizzativa, ovvero altro soggetto pubblico, al quale compete, ai sensi dell’art. 1 co. 5 lett. b) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, provvedere all’istruttoria delle domande di contributo in favore delle imprese.

Tale incarico è stato conferito con DGR n. 1353 del 18 settembre 2018 individuando l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale Organismo istruttore per la determinazione dei contributi massimi concedibili, in linea di continuità rispetto all’incarico conferito ed assolto con delibera di Giunta regionale n. 1554 del 10 ottobre 2016, in relazione ad analoghi contributi assegnati per precedenti emergenze.

Inoltre, l’art. 1.3 dell’Allegato A alla citata OCDPC prevede che la Regione del Veneto, entro 15 giorni dall’individuazione dell’Organismo istruttore approvato, con apposita delibera di Giunta, le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica, disponendone la massima divulgazione con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

Di seguito, nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, nonché di quanto disposto dall’Allegato A alla predetta OCDPC, che si intende integralmente richiamata, sono riportate le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo.



21cccf2a4



2. Pubblicità

L'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contributo, il cui termine decorrerà dalla data di approvazione del presente atto, sarà oggetto di avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it (sezione avvisi) e dell'Organismo istruttore: www.avepa.it (sezione aiuti e contributi).

L'Organismo istruttore provvede all'immediata pubblicazione dell'avviso, dandone anche tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, presso le sedi provinciali, ed eventualmente presso le amministrazioni comunali in cui ha sede l'impresa, assicurando in ogni caso la piena consultazione della documentazione informativa, anche presso i propri uffici.

In ogni caso la conoscibilità della procedura s'intende perfezionata con la pubblicazione in GURI dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018.

3. Uffici di riferimento

L'Organismo istruttore designato con la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1353 del 18 settembre 2018 è l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), via N. Tommaseo 67/c - 35131 Padova.

Ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", l'AVEPA, ai fini del presente Documento, comunicherà con le aziende istanti esclusivamente tramite PEC, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.avepa.it.

Solo in caso di effettiva e dimostrata impossibilità di trasmissione a mezzo PEC, le comunicazioni potranno avvenire a mezzo raccomandata A/R.

4. Soggetti che possono presentare domanda

In base all'art. 1.1 dell'Allegato A all'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018 sono legittimati alla presentazione della domanda le imprese titolari delle attività economiche e produttive, come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, o che siano proprietarie degli edifici, anche residenziali o di singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, già segnalati con le apposite Schede C *'Riconoscione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive'* utilizzate a seguito degli eventi calamitosi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 411 del 2016 e n. 515 del 2018.

5. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

Gli articoli 2 e 3 dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018 definiscono le tipologie di beni distrutti o danneggiati e di danni ammissibili a contributo.



In particolare, sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nell'articolo 3 dell'Allegato A alla citata OCDPC e finalizzati:

- a) alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
- b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- c) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
- d) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Si richiama quanto previsto dall'articolo 2.2. e 3.2 dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018.

Il contributo può essere richiesto sia per lavori da eseguire che per lavori già eseguiti.

6. Esclusioni

Ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n. n. 544 del 18 settembre 2018 sono esclusi i danni:

- alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- in relazione al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile in cui ha sede l'attività, ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.



6. Requisiti generali per la concessione del beneficiario

Il diritto alla concessione del contributo è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
- assenza, in capo al legale rappresentante, di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per i reati elencati nell'articolo 80 comma 1. lettera da a) a g) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- assenza, in capo al legale rappresentante, di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nonché di una delle cause ostative previste dall'art. 67 comma 1 lettere da a) a g) commi da 2 a 8 e art. 76 comma 8 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011;
- verifica antimafia e rilascio dell'informativa antimafia (ovvero l'assenza di adozione dell'informazione antimafia interdittiva) da parte del Prefetto competente secondo quanto disposto dall'art. 91 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.;

7. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare apposita domanda, redatta secondo il modello "Allegato A DC/T" **entro 40 giorni dalla data di approvazione del presente atto** allo sportello provinciale dell'Organismo istruttore competente per territorio, come da elenco di cui al punto 14, in relazione alla Provincia in cui è ubicato il bene danneggiato dall'evento calamitoso.



Alla domanda di contributo (modello “Allegato A DC/T” o ‘Allegato A7’ per le delocalizzazioni) deve, essere allegato l’atto notorio secondo il modello “Allegato A1” corredato, qualora prescritta, dalla seguente documentazione da presentarsi utilizzando la modulistica indicata al punto 15:

- a. perizia asseverata, il cui costo resta a carico del richiedente il contributo, (allegato obbligatorio) da redigersi utilizzando il modello “Allegato A2” o “Allegato A8” ed in conformità al contenuto minimo prescritto al paragrafo 8 dell’Allegato A all’OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018;
- b. delega dei comproprietari dell’immobile ad un comproprietario da redigersi utilizzando il modello “Allegato A3”;
- c. dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell’immobile da redigersi utilizzando il modello “Allegato A4”;
- d. rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo da redigersi utilizzando il modello “Allegato A5”;
- e. perizia della compagnia di assicurazioni, quietanza liberatoria per gli indennizzi assicurativi e documentazione attestante l’importo per i contributi pubblici, qualora non autocertificata con il modello di cui al punto precedente.

La domanda è presentata mediante posta elettronica certificata, in tal caso fa fede la data di invio dell’e-mail certificata, o può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata A/R, in tal caso fa fede il timbro dell’ufficio ricevente.

Alla domanda, debitamente sottoscritta in calce, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale. Tutti i documenti in tal caso debbono essere sottoscritti con firma digitale.

Le istanze inoltrate via PEC, dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, in virtù di apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e art. 7 del D.M. 23/01/2004. Sull’istanza dovranno essere indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione.

Diversamente, nel caso di marca da bollo applicata sull’istanza, la stessa, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire in originale, mediante consegna a mano o tramite raccomandata A/R.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l’Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda.



Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati l'Organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile. Di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo istruttore tramite PEC.

8. Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico

Come previsto dall'art. 7 dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018, in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità da parte di altro ente pubblico, a detto indennizzo e/o contributo andrà sommato il contributo determinato ai sensi del paragrafo 3 dell'Allegato A dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, calcolato secondo i criteri dell'Allegato A citato.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo deliberato o il contributo concesso e non ancora percepito ovvero copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo ed il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo, deliberati ovvero percepiti successivamente alla presentazione della domanda, e quindi non dichiarati nella stessa, la relativa documentazione dovrà essere prodotta all'Organismo istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, pena la decadenza della domanda di contributo.

In alternativa a tale documentazione, la domanda per l'accesso al contributo potrà contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Istruttoria domande

Come previsto dall'art. 1.5 dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018 l'Organismo istruttore, sulla base dell'incarico attribuito dalla Regione del Veneto, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018.



Nel valutare la sussistenza dei requisiti, saranno considerati motivi di esclusione della domanda:

- a. la presentazione della domanda da parte dei soggetti diversi da quelli definiti al punto 4 del presente documento;
- b. la mancanza dei requisiti generali previsti dal punto 6 del presente documento;
- c. la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste da punto 7 del presente documento.

L'Organismo istruttore, a completamento delle attività istruttorie ne trasmette l'esito, in uno con la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, alla Regione del Veneto, che lo trasmette al Dipartimento nazionale di Protezione civile, per il prosieguo della concessione del finanziamento.

10. Cause di decadenza

Il diritto alla concessione del contributo decade nei seguenti casi:

- nel caso in cui il soggetto, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica;
- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal punto 8;
- nel caso dell'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;

11. Controlli

Ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC n. 544 del 18 settembre 2018 sulle dichiarazioni rese in autocertificazione l'Organismo istruttore effettuerà i controlli volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'ufficio competente all'istruttoria dà notizia all'interessato di tale irregolarità tramite PEC ai fini della regolarizzazione. Nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, l'ufficio sarà tenuto a procedere come previsto dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000.

12. Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia a quanto previsto e dall'Allegato A dell'OCDPC n. n. 544 del 18 settembre 2018. In particolare:

- con riferimento alla determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, all'art. 3;
- con riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, agli art.11 e 12;
- con riferimento ai termini per la realizzazione degli interventi, all'art.11;
- in caso di comunione, comproprietà e condominio, all'art. 6;
- in caso di diritti reali o personali di godimento, all'art. 5.3;



- per le spese tecniche, agli artt. 3.5 e 5.4.

13. Trattamento e diffusione dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- AVEPA, nella persona del Direttore pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare;
- tutti i dati che verranno acquisiti nell'ambito del percorso previsto dal presente Documento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione integrazione etc., nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

14. Elenco degli sportelli unici agricoli di AVEPA

Sportello unico agricolo di Padova

Passaggio via N. Tommaseo, 67 – 35131 Padova (PD)
tel. 049 7708311 - fax 049 7708350
e-mail: sportello.pd@avepa.it
PEC: sp.pd@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia

Sede di Rovigo

Viale Dante Alighieri 2/A - 45100 Rovigo (RO)
tel. 0425 377211 - fax 0425 377250
e-mail: sportello.ro@avepa.it
PEC: sp.ro@cert.avepa.it

Sede di Venezia

Via Antonio Pacinotti 4/A - 30175 Marghera (VE)
tel. 041 5455711 - fax 041 5455750
e-mail: sportello.ve@avepa.it
PEC: sp.ve@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso

Sede di Belluno

Via Vittorio Veneto 158/L - 32100 Belluno (BL)



tel. 0437 356311 - fax 0437 356350

e-mail: sportello.bl@avepa.it

PEC: sp.bl@cert.avepa.it

Sede di Treviso

Via Castellana 86 - 31100 Treviso (TV)

tel. 0422 247611 - fax 0422 247650

e-mail: sportello.tv@avepa.it

PEC: sp.tv@cert.avepa.it

Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza

Sede di Verona

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona (VR)

tel. 045 8636711 - fax 045 8636750

e-mail: sportello.vr@avepa.it

PEC: sp.vr@cert.avepa.it

Sede di Vicenza

Via Quintino Sella 81/C - 36100 Vicenza (VI)

tel. 0444 837911 - fax 0444 837950

e-mail: sportello.vi@avepa.it

PEC: sp.vi@cert.avepa.it

